

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4059-*novies*

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

(RONCHI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(FAZIO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO PER IL TURISMO

(BRAMBILLA)

E CON IL MINISTRO, *AD INTERIM*, DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(BERLUSCONI)

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

[Già articolo 33 del nuovo testo del disegno di legge n. 4059, approvato dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 13 aprile 2011 (v. stampato Camera n. 4059-A/R), stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 giugno 2011]

DISEGNO DI LEGGE

ARTT. 1-32.

.....
.....
.....

ART. 33.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo di riordino, coordinamento, integrazione e semplificazione delle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680, nonché a evitare rischi di procedure di infrazione per il non corretto recepimento della medesima direttiva 2000/60/CE. In particolare, il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche mediante l'abrogazione o la modificazione della normativa vigente:

a) riordino, coordinamento e semplificazione degli strumenti di pianificazione, piano di gestione del rischio idrogeologico, piano di gestione dei bacini idrografici e piano di tutela, anche al fine di superare la sovrapposizione tra i diversi piani e snellire il procedimento di adozione e di approvazione degli stessi, con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e con la certezza dei tempi di conclusione dell'*iter* procedimen-

tale nonché del riesame e dell'aggiornamento degli stessi piani;

b) riordino delle disposizioni in materia di autorità competenti dei distretti idrografici, ivi compresi quelli transfrontalieri, precisando l'articolazione gerarchica e settoriale delle competenze e l'assetto finanziario, nonché delle disposizioni in materia di ripartizione territoriale dei distretti idrografici stessi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e in relazione agli obiettivi comuni da raggiungere;

c) riformulazione delle disposizioni concernenti, per i corpi idrici superficiali e sotterranei e per la gestione del rischio idrogeologico, l'attività di monitoraggio, l'analisi conoscitiva delle caratteristiche del distretto idrografico, l'analisi economica finalizzata anche al recupero dei costi, l'esame delle pressioni e degli impatti, l'analisi di rischio per gli aspetti qualitativi e quantitativi, e il loro riesame periodico;

d) riformulazione degli obiettivi ambientali anche in funzione della tutela delle acque destinate all'uso idropotabile nonché della disciplina relativa agli obiettivi a specifica destinazione;

e) riordino della normativa vigente in materia di programma di misure, controlli e relativo riesame periodico, nonché introduzione delle scadenze temporali entro cui applicare eventuali nuove misure individuate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e dei successivi aggiornamenti;

f) modifiche, integrazioni e abrogazione di ogni altra definizione, disposizione e concetto necessari al raggiungimento della conformità con la normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;

g) riordino e razionalizzazione delle normative in materia di acque e di gestione del rischio idrogeologico;

h) riordino e aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d'uso della risorsa idrica.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTT. 34-41.

.....
.....
.....

